

N. 3549

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GRECO e AZZOLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1998

Istituzione del Museo archeologico della *gens apula*,
della scuola e del laboratorio per il restauro nell’area
del nord barese

ONOREVOLI SENATORI. - Da troppo lungo tempo si avverte l'esigenza di rilanciare il turismo attraverso una scelta di recupero delle grandi potenzialità attrattive culturali del nostro Paese a cominciare da quelle rappresentate dall'immenso patrimonio archeologico, memoria storica delle nostre singole comunità territoriali.

Un'esigenza avvertita soprattutto per il Sud che continua a registrare ritardi nella valorizzazione del suo patrimonio culturale di arte antica, potenziale grande risorsa anche economica perchè in grado di contribuire a risolvere, attraverso le possibilità attrattive di flussi turistici italiani e stranieri, gli enormi problemi legati alla disoccupazione.

Un Sud ricco, ricchissimo di storia e di tesori, ma povero, poverissimo di mezzi e capacità per scoprire e recuperare beni ancora nascosti e di strutture atte a far godere in loco la bellezza di quelli già recuperati.

Una carenza di mezzi e di strutture che, purtroppo, non solo non favorisce lo sviluppo del turismo e della conoscenza della cultura di un popolo, ma determina una progressiva dispersione del patrimonio archeologico delle singole zone territoriali e con essa la perdita della memoria storica delle nostre comunità locali.

È quello che sta avvenendo per le zone archeologiche a nord della terra di Bari che, partendo da Giovinazzo, attraverso Molfetta, Bisceglie, Trani, Andria e Barletta, si estende sino a Canosa.

Una zona con un patrimonio millenario di cultura e civiltà che va dal neolitico all'età romana, marcante le origini soprattutto del popolo peucezio, ma anche dauno con l'antica *Canusium* (Canosa), il cui territorio, a ridosso del corso medio del fiume *Aufidius*, un tempo inglobava il tratto litora-

neo di Barletta e Trani e quello collinare di Andria.

Un'area che per millenni, ancor prima della *gens apula*, è stata un punto nodale tra i più significativi sotto il profilo culturale, economico e sociale dei primi insediamenti.

Lo testimoniano i tanti, tantissimi resti di civiltà remote e meno remote: il Dolmen a due chilometri da Iuvenis Netium (Giovinazzo); il Pulo di Molfetta; il Dolmen di Chianea, a cinque chilometri da Bisceglie; i resti di architettura paleocristiana della Basilica di San Leucio e del Battistero di San Giovanni sulla strada per Andria e quelli della Basilica di Santa Sofia sulla strada statale 13 per Barletta, sul cui territorio sorge Canne, famosa per la celebre battaglia di Annibale (216 a.C.), ma importante anche per gli oggetti colà rinvenuti e risalenti all'età neolitica, del rame, del bronzo, della civiltà apula, dell'epoca romana e di quella medioevale, al pari di quelli scoperti nel territorio di Trani; per finire con il Menhir dell'età di bronzo sulla via Barletta-Canosa e con le innumerevoli testimonianze della predetta *Canusium*, antica città dauna, governata da un'aristocrazia ricca e potente che per circa 2000 anni, dal VII secolo a.C. al IX secolo d.C., ne ha fatto una città dal passato glorioso.

Sull'area di questa zona a Nord di Bari le testimonianze archeologiche non si contano: vaste necropoli, originali ipogei, corredi funerari di pregevole fattura, statuette, vasi di varie epoche (nel corso del VI secolo a.C. si manifestò l'arte insuperabile dei primi vasai di Canosa), monili, monete, coppe, piatti, bacili, lucerne, tavole bronzee, statue, iscrizioni.

Testimonianze di vita vissuta che sono sicuramente una minima parte di quelle che

ancora si trovano nascoste nel sottosuolo e che soprattutto o sono lasciate in uno stato di totale abbandono ovvero per la stragrande maggioranza non si trovano sotto la fruizione diretta della collettività locale in quanto sparse in lontani musei, italiani o stranieri.

Per esempio, la maggior parte del patrimonio artistico-archeologico canosino si trova presso i musei di Taranto, di Napoli, di Firenze o in quelli del *British* di Londra, del *Metropolitan* di New York e in altri della Francia e della Germania.

Tanto perchè allo stato attuale delle cose non esiste alcuna idonea istituzione museale in grado di raccogliere tutti i reperti della zona di cui si è detto.

Ben poca cosa, infatti, possono rappresentare i pochi musei civici, per altro assolvanti ad una mera funzione conservativa di pochi reperti, o le sporadiche iniziative espositive di qualche fondazione o associazione, animata dal lodevole intento di favorire una coscienza civile per la tutela e la conservazione del proprio patrimonio archeologico.

Unica soluzione idonea a soddisfare le anteposte comuni esigenze è l'istituzione di una struttura polifunzionale (scuola-laboratorio per il recupero dei beni, archivio-documentazione-informazione, museo per esposizione e audiovisivo) a cura dello Stato, sia pure coinvolgendo le altre pubbliche istituzioni territoriali (comuni, province, regioni) per la messa a disposizione quanto meno delle sedi da destinare al museo e alle altre connesse attività, nonchè tenendo conto di quelle che in un prossimo futuro potrebbero essere le soluzioni ottimali suggerite dalla sperimentazione in corso della collaborazione tra pubblico e privato, al momento limitata alla sola gestione dei beni culturali.

Allo stato delle cose, lo Stato non può attendersi molto dalla partecipazione del privato, visto che l'attuale legislazione riserva ad esso sempre e comunque la proprietà dei beni archeologici.

È l'istituzione pubblica centrale che deve favorire lo sviluppo e la conservazione della cultura, con tutto ciò che discende dalla valorizzazione in loco dei beni culturali. Altrimenti si rischia che anche in questo settore vengano stese le mani della mafia e si favoriscano i traffici illeciti.

Deve essere lo Stato ad occuparsi del «suo» patrimonio archeologico, anche e soprattutto quando si propone a giusta ragione – come nella specie – di considerare il patrimonio archeologico anche come risorsa da valorizzare sotto il profilo dell'istituzione e della formazione professionale.

Il presente disegno di legge, infatti, con l'articolo 1 non si limita a istituire un museo archeologico (espositivo-audiovisivo), ma anche una scuola professionale per la formazione degli operatori nel settore del restauro dei beni archeologici, quale sede distaccata dell'Istituto centrale per il restauro.

La struttura dovrà avere sede in unico sito o, in considerazione della sua polifunzionalità e delle connesse possibili difficoltà a reperire una sede adeguata, in siti diversi. È evidente in ogni caso che la o le sedi dovranno essere ubicate in uno o più dei sette comuni – Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Giovinazzo, Molfetta, Trani – dell'area archeologica considerata dal disegno di legge (articolo 5).

L'articolo 2 specifica le funzioni dell'istituzione.

L'articolo 3 prevede la possibilità per l'istituzione pubblica di avvalersi anche di contributi finanziari di enti e di privati.

L'articolo 4 prevede l'emanazione di un regolamento di applicazione della legge, da adottarsi su proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Nello stesso articolo si prevede la partecipazione dei sette comuni del nord barese per la determinazione dell'indirizzo delle attività della nuova istituzione perchè possa la stessa essere un mezzo di sviluppo del turismo.

L'articolo 6, infine, provvede alla copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle risorse dell'unità previsionale di base di con-

to capitale «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituiti il Museo archeologico d'interesse nazionale della *gens apula*, la Scuola professionale per la formazione degli operatori nel settore del restauro dei beni culturali e il Laboratorio di restauro dei beni archeologici, quale sede distaccata dell'Istituto centrale per il restauro, di seguito denominati «Museo», «Scuola» e «Laboratorio».

Art. 2.

1. Il Museo, la Scuola e il Laboratorio operano in collaborazione con la regione Puglia e nell'ambito delle rispettive finalità, sulla base di intese tra i competenti organi statali e regionali.

2. Il Museo provvede alla raccolta, alla conservazione ed al restauro del patrimonio archeologico riveniente dai comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Giovinazzo, Molfetta, Trani; promuove, anche in collaborazione con la regione Puglia e gli enti locali, studi e ricerche sulla storia antica di detta area e sulla storia delle genti dauna, peuceta e apula in generale, nonché le connesse iniziative per la promozione culturale dell'area.

3. La Scuola provvede alla formazione professionale del personale addetto al restauro dei beni archeologici. Si avvale, con apposite convenzioni, dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati; provvede, con un corso della durata triennale, all'insegnamento del restauro, in particolare a quello relativo ai beni archeologici ed antiche opere d'arte minori.

4. Il Laboratorio si occupa del restauro dei beni archeologici, in collegamento con l'Istituto centrale per il restauro.

Art. 3.

1. Il Museo, la Scuola e il Laboratorio si avvalgono, per il perseguimento delle proprie finalità, anche di contributi finanziari di enti e di privati.

Art. 4.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, che detta le modalità di funzionamento del Museo, della Scuola e del Laboratorio.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede le modalità di partecipazione dei comuni di Andria, di Barletta, di Bisceglie, di Canosa, di Giovinazzo, di Molfetta e di Trani, della provincia di Bari e della regione Puglia, nella determinazione dell'indirizzo delle attività del Museo e della Scuola, perchè abbiano, oltre alle finalità di promozione culturale, anche l'obiettivo di sviluppare il turismo, attraverso iniziative di interesse nazionale o internazionale.

Art. 5.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali emana, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e sentiti la regione Puglia, la provincia di Bari e i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Giovinazzo, Molfetta e Trani, un decreto per determinare le sedi del Museo, della Scuola e del Laboratorio.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire mille milioni

annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

